

## **L'immagine di indipendenza e imparzialità del magistrato nei rapporti con la politica e la pubblica amministrazione. Gli obblighi di correttezza del magistrato e doveri del dirigente dell'ufficio.**

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Metodologia di lavoro - 3. L'immagine di indipendenza ed imparzialità del magistrato nei rapporti con la politica e la pubblica amministrazione: i quattro casi pratici - 4. Obblighi di correttezza del magistrato e doveri del dirigente dell'ufficio: i due casi pratici - 5. Conclusioni

### **1. Premessa**

L'etica del magistrato così come declinata nel codice etico discende dalla Costituzione quale fonte primaria delle regole del "dover essere" dei magistrati.

I principi costituzionali della indipendenza, imparzialità, del rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo e del "giusto processo" sono stati puntualmente riportati nel codice etico, che non può ritenersi espressione di principi e sensibilità esclusivamente nazionali.

Questo si basa invero su principi condivisi anche da diversi strumenti internazionali sia pure non vincolanti di seguito indicati (sia pure non esaustivamente) in ordine cronologico.

Imparzialità, integrità, onore, dignità, nonché l'indipendenza (nelle dimensioni interna ed esterna, così come rispettivamente declinate e desumibili dal codice etico) intesa come attività giudiziaria svolta in assenza di interferenze (quali quelle di natura politica che siano subite, tollerate o persino sollecitate dal magistrato) e come presupposto della imparzialità sono contemplati

- 1) dalle linee guida delle Nazioni Unite sul ruolo dei pubblici ministeri adottate in occasione dell'ottavo Congresso tenutosi a l'Avana nel 1990,
- 2) dagli standard di responsabilità professionale e dichiarazione sui diritti e doveri fondamentali dei pubblici ministeri adottati dalla Associazione Internazionale dei pubblici ministeri il 23.4.1999,
- 3) dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa REC (2000)19,
- 4) dai *Bangalore Principles of Judicial Conduct*, approvati nel luglio 2006 da ECOSOC (*United Nations Economic and Social Council*) nell'ambito di una risoluzione che ha riconosciuto i principi di Bangalore come complementari ai principi delle Nazioni Unite del 1985 sull'indipendenza del sistema giudiziario,
- 5) dalla Raccomandazione CM/Rec (2010) 12 del Comitato dei Ministri agli stati membri sui giudici, adottata dal Comitato dei Ministri il 17 dicembre 2010.

In base ai principi di Bangalore ed alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa competenza, integrità, indipendenza, imparzialità dei magistrati sono prerequisiti

necessari e garanzia per il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, condizioni indispensabili per la fiducia nel sistema giudiziario.

Di tali strumenti internazionali, così come della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, si è tenuto presente nella selezione e presentazione dei casi<sup>1</sup>.

Se le giurisdizioni internazionali sono fundamentalmente divise fra due culture sia che si tratti dei sistemi processuali (accusatorio o inquisitorio) o dell'esercizio dell'azione penale (quanto ai cosiddetti sistemi di « legalità » o di « opportunità ») entrambe le culture, nell'ambito delle Nazioni Unite e di una organizzazione regionale quale il Consiglio d'Europa ritrovano unità ed armonizzazione nei valori etici cui devono ispirarsi giudici e pubblici ministeri nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché nella vita sociale, nei rapporti con le istituzioni, con i cittadini e con gli utenti della giustizia, con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione.

In tale contesto, i principi condivisi (contenuti anche nel codice etico dei magistrati), se confrontati con gli strumenti internazionali sopra indicati, non sono confinati in una dimensione intimistica, ma mirano a proiettare all'esterno la figura di un magistrato (requirente e giudicante) consapevole della importanza della sua funzione (necessariamente connotata da professionalità e deontologia), sensibile e attento alle esigenze della collettività ed alle richieste di efficienza, correttezza e trasparenza nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; rispettoso dei ruoli, calato in un contesto non più circoscritto ai confini nazionali (bensì caratterizzato da contatti e rapporti di scambio con altre giurisdizioni, da rapporti di mutua assistenza giudiziaria in materia civile e penale, da principi, in ambito U.E., di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie e di cooperazione rafforzata). Molto più che in passato i magistrati italiani sono destinati ad operare in contesti internazionali e quindi ad interagire con colleghi di altri Paesi, formati ed operanti in altri sistemi giuridici. Inevitabile sarà instaurarvi un confronto con le rispettive regole non solo sostanziali e procedurali ma anche etiche e deontologiche.

Queste ultime saranno efficaci nel momento in cui saranno spontaneamente percepite come parte fondamentale ed integrante del bagaglio professionale ed umano dei magistrati.

## **2. Metodologia di lavoro.**

Nel predisporre gli argomenti da trattare nell'ambito dei gruppi di lavoro, coerentemente con le finalità del corso, previa consultazioni con i responsabili del corso, con l'esperto formatore e con i coordinatori dei gruppi di lavoro, sono stati selezionati ed affrontati singoli casi concreti (discussi anche dinanzi alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore ed alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) e le questioni deontologiche a questi connesse, in cui i principi dell'etica professionale (così come delineati sia nel codice etico che negli strumenti internazionali indicati in premessa) sono stati calati nella c.d. dimensione applicativa, alla luce di specifiche vicende professionali

---

<sup>1</sup> Vedi G. RAIMONDI, *Deontologia e professionalità del magistrato nella giurisprudenza CEDU*, <https://www.giustiziainsieme.it/it/ordinamento-giudiziario/1328-deontologia-e-professionalita-del-magistrato-nella-giurisprudenza-cedu?hitcount=0>.

e personali di magistrati, tenendo presente nel corso della presentazione dei casi e della discussione all'interno del gruppo di lavoro che

- sussistono due distinte nozioni di deontologia professionale: una declinata dal codice etico; un'altra fissata dal codice disciplinare,

- i precetti etico-professionali di cui alle prescrizioni del codice etico e il precetto legislativo in tema di illecito disciplinare sono ontologicamente diversi per funzione e natura ed anche quando il piano etico e quello giuridico-disciplinare si intersecano, non sussiste necessaria coincidenza tra i due tipi di norme.

In considerazione di tale distinzione si è quindi analizzata in ogni singolo caso la condotta dei magistrati coinvolti alla luce del codice etico (e degli strumenti internazionali indicati in premessa) senza farsi condizionare nel corso della presentazione e della discussione dall'esito del procedimento disciplinare.

I casi pratici individuati da proporre quali argomenti di discussione e riflessione non sono stati presi isolatamente, in base alla sola rilevanza o complessità degli stessi. Elementi unificanti nella scelta sono state le problematiche a questi connesse che hanno riguardato, prendendo spunto da vicende lungamente dibattute all'interno della magistratura,

- 1) questioni fondamentali quali l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato (includendovi **“l'immagine”** di indipendenza ed imparzialità contemplata dall'art. 8 del codice etico) nel contesto dei rapporti

- con i partiti politici,
- con le pubbliche amministrazioni,
- con esponenti di altre istituzioni,
- con gli organi di informazione,

nonché con riferimento all'utilizzo delle reti sociali virtuali (cc.dd. “social network”),

nel contesto di diritti costituzionalmente garantiti anche ai magistrati (libertà di espressione e manifestazione del pensiero, libertà di partecipazione alla vita politica del Paese)

- 2) gli obblighi di correttezza del magistrato nell'ambito dei rapporti

- con il dirigente dell'ufficio ed i colleghi
- con gli organi di informazione,

- 3) i doveri del dirigente dell'ufficio quale

- garante dell'indipendenza dei magistrati e della serenità del lavoro di tutti gli addetti all'ufficio, assicurando trasparenza ed equanimità nella gestione dell'ufficio e respingendo ogni interferenza esterna,

- destinatario dell'obbligo di attivarsi per essere a tempestiva conoscenza di ciò che si verifica nell'ambito dell'ufficio, in modo da assumerne la responsabilità e spiegarne le ragioni,

con particolare riferimento alle dinamiche di un ufficio inquirente, tenendo presente anche la Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura (così come modificata nella delibera del plenum del 16 dicembre 2020).

### 3. L'immagine di indipendenza ed imparzialità del magistrato nei rapporti con la politica e la pubblica amministrazione

Si sono presi in considerazione quattro casi:

**Caso n. 1** (ved. quanto alla vicenda disciplinare *Sentenza n. 30 del 2019* della Sezione disciplinare del CSM-Cass. Sezioni Unite *Sentenza n. 8906 del 2020*)<sup>2</sup>

riguardante un magistrato da diversi anni collocato in aspettativa e fuori ruolo organico della magistratura - per lo svolgimento del mandato amministrativo di Sindaco,

- per l'incarico di assessore di altro Comune, infine
- per lo svolgimento del mandato elettivo di Presidente di Regione

che ha ricoperto gli incarichi di segretario regionale, presidente regionale di un partito politico, cariche dirigenziali (che presuppongono per statuto l'iscrizione al partito politico di riferimento e che per converso non sono coesenziali all'espletamento dei mandati e dell'incarico suddetti presso enti territoriali), nonché presentato, quale componente della direzione nazionale del medesimo partito, la propria candidatura e le relative linee programmatiche per l'elezione a Segretario nazionale, carica di vertice di rappresentanza e di espressione dell'indirizzo politico del partito, funzionale alla successiva proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri (ai sensi dell'art. 3 dello Statuto di quel partito).

Al predetto è stato contestato di avere, iscrivendosi ad un partito e svolgendo attività partecipativa e direttiva in forma sistematica e continuativa, violato per diversi anni la disposizione dell'art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 109/2006, norma attuativa della prescrizione dell'art. 98, terzo comma, della Costituzione, posta a garanzia dell'esercizio indipendente ed imparziale della funzione giudiziaria e valevole anche in relazione ai magistrati che non svolgano temporaneamente detta funzione, per essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura (Corte cost., sentenza n. 224 del 2009; C.S.M., Sezione disciplinare, sentenza n. 100/2010).

La presentazione della vicenda ha inteso stimolare la discussione sui seguenti argomenti:

- a) se l'iscrizione a e la partecipazione continuativa all'attività di partiti politici leda i fondamentali principi costituzionali di indipendenza e imparzialità che ispirano l'esercizio della funzione giurisdizionale,

---

<sup>2</sup> Norme di riferimento: Art. 8 codice etico; art. 13 delle linee guida delle Nazioni Unite sul ruolo dei pubblici ministeri adottate in occasione dell'ottavo Congresso tenutosi a l'Avana nel 1990, artt. 11 e 22 della Raccomandazione CM/Rec (2010) 12 del Comitato dei Ministri agli stati membri sui giudici, adottata dal Comitato dei Ministri il 17 dicembre 2010.

b) se il legame stabile che i magistrati contrarrebbero iscrivendosi ad un partito o partecipando in misura significativa alla sua attività possa condizionare la funzione giudiziaria ed offuscare l'immagine di indipendenza ed imparzialità del magistrato,

c) se il divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati e la relativa e conseguente sanzione disciplinare contrastino con il dettato costituzionale,

d) se sia dunque possibile stabilire limiti che possano essere opposti all'iscrizione ai partiti politici e quindi valutare la decisione della Corte Costituzionale n. 170/18 che ha stabilito che "il bilanciamento deve essere condotto secondo un preciso obiettivo, cioè quello di impedire i condizionamenti all'attività giudiziaria che potrebbero derivare dal legame stabile che i magistrati contrarrebbero iscrivendosi ad un partito o partecipando in misura significativa alla sua attività".

Si è inteso quindi nel corso della discussione sviluppare una riflessione sulle implicazioni delle sentenze della Corte Costituzionale n. 100/1981, n. 224/09 e sopra citata 170/18 ed in particolare

- se l'indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, nonché la garanzia per il cittadino che l'attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica dipendano dall' assoluta estraneità del magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi,

- se siano ipotizzabili forme di partecipazione alla vita politica del Paese che non intacchino i principi di indipendenza ed imparzialità e quindi non ledano l'immagine del magistrato,

- se in conclusione, le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati legittimino la previsione di limiti che possono essere opposti all'esercizio di diritti di partecipazione alla vita politica garantiti ad ogni altro cittadino;

- come possa configurarsi il possibile bilanciamento tra tali diritti e l'accesso a cariche elettive ed uffici pubblici di natura politica.

Il dibattito che si è sviluppato ha riguardato, su iniziativa dei partecipanti al gruppo di lavoro, anche le condizioni ed i limiti che possano legittimare la partecipazione di un magistrato ad iniziative (anche di carattere episodico) di natura politica.

**Caso n. 2** (ved. quanto alla vicenda disciplinare *Sentenza n. 79 del 2020* della Sezione disciplinare del CSM-Cass. Sezioni Unite *Sentenza n. 9548 del 2021*)<sup>3</sup>

riguardante il procuratore della Repubblica che dopo

- avere iscritto a mod. 45 (registro di notizie non costituenti reato) un articolo di stampa in cui peraltro si dava notizia della pendenza di indagini nei confronti di una società sportiva per presunta vicinanza della proprietà ad ambienti di stampo mafioso,

---

<sup>3</sup> Norme di riferimento: Artt. 9, 13 e 15 del codice etico, art. 3 delle Linee Guida delle Nazioni Unite sul ruolo dei pubblici ministeri

- avere acquisito con delega le autorizzazioni inerenti lo stadio utilizzato dalla predetta società che insisteva su area sottoposta a vincolo archeologico, nella imminenza della scadenza delle autorizzazioni provvisorie rilasciate dalla competente Soprintendenza Archeologica della Regione relative alle strutture amovibili dello stadio,

a) ometteva di iscrivere nel registro generale delle notizie di reato i responsabili della omessa rimozione delle strutture amovibili della struttura sportiva in questione, sebbene consapevole della loro precaria autorizzazione, della intervenuta scadenza della stessa, e della diffida inviata dalla Soprintendenza ai beni archeologici,

b) intratteneva rapporti con il Sindaco della città dove insiste la citata struttura sportiva, riceveva il presidente della società che utilizzava detta struttura ed i suoi legali, convocava il Soprintendente archeologico della regione al fine di chiedere chiarimenti sugli intendimenti di quella amministrazione, svolgendo una sorta di attività di consulenza "politico-amministrativa" finalizzata ad evitare conseguenze penali derivanti dalla inerzia del comune nella realizzazione di un nuovo stadio e/o nella regolarizzazione di quello esistente.

La selezione del caso è stata finalizzata a sollecitare la discussione

- sui limiti entro i quali, senza violare norme disciplinari e soprattutto deontologiche, è consentita l'interlocuzione tra uffici inquirenti e pubbliche amministrazioni,

- sulle modalità con cui debba svilupparsi l'interlocuzione tra uffici inquirenti e pubbliche amministrazioni nell'ambito dei propri settori di competenza e nel pieno rispetto delle rispettive prerogative,

- sui presupposti (e limiti) in base ai quali i pubblici ministeri (senza intaccare l'immagine di indipendenza ed imparzialità di fronte a maggioranze ed opposizioni operanti in singoli contesti amministrativi e politici) siano legittimati ad elargire indicazioni (talvolta persino richieste o sollecitate da pubblici amministratori, sotto forma di "consigli") a pubblici amministratori, senza diventarne consulenti di fatto, o travalicare le proprie funzioni, finendo con l'interferire con l'attività amministrativa e di gestione (o diventandone persino strumenti) e persino ingenerando (a fronte di eventuali esposti/denunce) una aspettativa di "impunità" nei pubblici amministratori che recepiscano le "indicazioni" ricevute dai magistrati.

**Caso n. 3** (ved. quanto alla vicenda disciplinare *Sentenza n. 149 del 2013* della Sezione disciplinare del CSM)<sup>4</sup>

riguardante il pubblico ministero che sollecitava un ufficiale dei Carabinieri (con cui in passato aveva lavorato nell'ambito di alcune inchieste) perché questi chiedesse ad un generale suo superiore di attivarsi presso un onorevole, affinché questi a sua volta contattasse un componente laico del CSM e lo convincesse ad esprimere in plenum il

---

<sup>4</sup> Norme di riferimento: Art 10 codice etico, art. 7 delle linee guida delle Nazioni Unite sul ruolo dei pubblici ministeri

proprio voto in favore della nomina del predetto magistrato alle funzioni direttive di procuratore della Repubblica.

L'iniziativa del magistrato prendeva spunto dalla disponibilità precedentemente manifestatagli dal generale dei Carabinieri ad "intervenire" in suo favore dando atto della sua correttezza professionale e della sua imparzialità.

I due ufficiali dei Carabinieri avevano interesse a mantenere una relazione privilegiata con il predetto magistrato e ad operare per favorire l'assegnazione allo stesso di un incarico direttivo considerato che il generale era, in quel momento, imputato in un procedimento penale, mentre l'altro ufficiale svolgeva una attività privata nel settore della sicurezza ed entrambi mantenevano rapporti importanti con vari settori istituzionali e della politica. Tale sollecitazione derivava dalla circostanza che il membro laico del CSM su cui intervenire asseritamente "detestava" il magistrato che aveva sollecitato l'intervento a suo favore.

Con l'esposizione della vicenda si è inteso sollevare riflessioni, anche alla luce della Direttiva della Procura Generale della Cassazione 494/20/SD2 del giugno 2020 (paragrafo 5, riguardante la rilevanza sul piano deontologico ma non disciplinare della c.d. autopromozione, anche se petulante, ma scevra di giudizi denigratori nei confronti di altri concorrenti per l'ottenimento di incarichi direttivi o semidirettivi)

a) sul disvalore ai sensi dell'art. 10 del codice etico della condotta finalizzata a conseguire l'ingiusto vantaggio di sottrarsi alla valutazione imparziale ed indipendente da parte del CSM circa la scelta del candidato più idoneo, tra quelli concorrenti, a ricoprire un incarico direttivo messo a concorso, sbilanciando a proprio favore, attraverso le pressioni di natura politica fatte esercitare su uno dei Consiglieri, la scelta del CSM e tentando di ottenere, così, l'incarico di procuratore della Repubblica, a svantaggio degli altri candidati.

b) se sia giustificabile sul piano etico sollecitare pressioni su singoli componenti del C.S.M. al fine di riequilibrare asserite "ostilità" da parte di detti componenti e/o presunti condizionamenti (politici o di altro genere) che potrebbero intervenire nei procedimenti di nomina a determinati incarichi,

c) sulla idoneità di tale condotta

- a interferire corretto sul funzionamento di un organo quale il C.S.M. intestatario di funzioni attribuite dalla Costituzione,
- a danneggiare gli altri aspiranti al medesimo incarico direttivo,
- a minare l'indipendenza ed imparzialità (anche sotto il profilo della immagine) del magistrato beneficiario dell'intervento in suo favore, avendo questi contratto un c.d. debito di riconoscenza nei confronti di quanti si siano adoperati per fargli conseguire l'incarico direttivo,

**Caso n. 4** (ved. quanto alla vicenda disciplinare *Sentenza n. 20 del 2018* della Sezione disciplinare del CSM)<sup>5</sup>

riguardante il magistrato che ha criticato sulla propria pagina Facebook, con frasi particolarmente sarcastiche e ritenute diffamatorie (riprese da un quotidiano nazionale) il sindaco (la cui amministrazione era all'epoca oggetto di indagini) della città dove questi svolgeva le proprie funzioni requirenti.

Con l'esposizione della vicenda si è inteso sollecitare riflessioni

a) sulla idoneità della iniziativa adottata dal magistrato (e riportata sulle pagine di un quotidiano nazionale) e delle espressioni utilizzate a ledere (oltre all'onorabilità del sindaco oggetto degli attacchi),

- l'immagine di imparzialità e correttezza del magistrato poiché egli svolgeva le funzioni nella stessa città del sindaco (indipendentemente dalla circostanza che le frasi ritenute offensive fossero state espresse in qualità di privato cittadino)

- l'imparzialità e credibilità delle indagini in corso sulla amministrazione di quella città da parte dell'Ufficio di Procura del p.m. incolpato, in quanto quelle critiche erano suscettibili di essere "politicamente" strumentalizzate ed attribuite all'intero ufficio di appartenenza del magistrato, offuscandone la correttezza,

b) sull'estensione del diritto di un magistrato di manifestare le proprie opinioni (o meglio sulle modalità di espressione di tali opinioni);

c) sugli orientamenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la cui giurisprudenza riconosce che ci si può attendere dai magistrati un uso moderato ("*avec retenue*") della loro libertà di espressione quando l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario possano essere messi in causa (*Kayasu c. Turchia* del 2008, D.G. c. Italia (n. 51160/06), del 2013). Principi che richiedono che i magistrati facciano uso della loro libertà di espressione con riserbo ogniqualvolta l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario possano essere chiamati in causa. Tale riserbo può quindi diventare quindi connotato e presidio stesso dell'indipendenza.

#### **4. Obblighi di correttezza del magistrato e doveri del dirigente dell'ufficio**

Si sono presi in considerazione due casi:

**Caso n. 1** (ved. quanto alla vicenda disciplinare *Sentenza n. 65 del 2013* della Sezione disciplinare del CSM-Cass. Sezioni Unite *Sentenza n. 6827 del 2014*, *Sentenza 154 del 2014* della Sezione disciplinare del CSM)<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Norme di riferimento: art. 6 del Codice Etico, art. 8 delle linee guida delle Nazioni Unite sul ruolo dei pubblici ministeri.

<sup>6</sup> Norme di riferimento: artt. 6 e 14 del Codice Etico, artt. 3 e 8 delle linee guida delle Nazioni Unite sul ruolo dei pubblici ministeri.

Si è individuata la vicenda (di particolare rilevanza mediatica) di cui era stato protagonista un pubblico ministero nel corso di un turno di reperibilità. I provvedimenti adottati in quella circostanza (ampiamente divulgata dagli organi di informazione) erano divenuti di dominio pubblico venendo però riportati in modo difforme dagli organi di informazione rispetto al loro contenuto ed al contesto in cui erano stati adottati. Il magistrato prendeva pertanto l'iniziativa di rivolgersi alla stampa per far conoscere pubblicamente la sua versione dell'accaduto (sollecitando i giornalisti a pubblicare le sue dichiarazioni), violando le disposizioni dettate dal Procuratore della Repubblica in ordine ai rapporti con la stampa e ignorando non solo la circolare interna dell'ufficio in materia di rapporti con gli organi di informazione ma anche l'invito del capo dell'Ufficio (informato dal p.m. incolpato della intenzione di quest'ultimo di partecipare ad una trasmissione televisiva) prima formulato oralmente poi per iscritto a non fornire notizie ad organi di stampa.

Il caso ha inteso sollecitare una riflessione sul temperamento tra

a) l'obbligo del magistrato di tutelare la propria immagine di imparzialità (lesa sia dal protagonismo nel partecipare ad un programma televisivo e dall'apparente coinvolgimento personale nei casi trattati), nonché di rispettare, oltre agli artt. 5 d.lvo 106/2006 e 6 del codice etico (in materia di rapporti con gli organi di informazione) l'organizzazione dell'ufficio all'interno del quale opera e le disposizioni del dirigente, tenendo presente l'orientamento della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, in base al quale

- la massima discrezione si addice ai magistrati,

- questa discrezione deve indurli a non utilizzare la stampa, neanche per rispondere alle provocazioni (Buscemi c. Italia, del 1999; e *Poyraz* c. Turchia, del 2010).

b) l'obbligo del dirigente dell'ufficio di garantire l'indipendenza dei magistrati (tutelandone nella specie l'onore professionale a fronte di notizie di stampa che avevano riportato in modo non veritiero i provvedimenti adottati dal magistrato) e la serenità del lavoro di tutti gli addetti all'ufficio respingendo ogni interferenza esterna, nonché di attivarsi per essere a tempestiva conoscenza di ciò che si verifica nell'ambito dell'ufficio, in modo da assumerne la responsabilità e spiegarne le ragioni e, a fronte della inerzia di questi,

c) il diritto del magistrato di tutelare tempestivamente, attesa la rapidità con cui le notizie vengono diffuse dai "media", il proprio onore professionale (senza attendere-attese le relative tempistiche fisiologiche, incompatibili con una efficace rettifica di notizie non veritiere, un intervento a tutela ex art. 21 bis R.I. del CSM, o un accertamento dei fatti in sede penale, a seguito della proposizione di una querela).

**Caso n. 2** (ved. quanto alla vicenda disciplinare ordinanza n. 23 del 2020 della Sezione disciplinare del CSM-Cass. Sezioni Unite decisione n. 24631 del 2020)<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Norme di riferimento: artt. 6 e 14 del Codice Etico, artt. 3 e 8 delle linee guida delle Nazioni Unite sul ruolo dei pubblici ministeri

L'ulteriore caso selezionato ha riguardato una intervista rilasciata da un Procuratore Generale nella quale questi lamentava la sistematica violazione da parte di una procura della Repubblica di quanto previsto dall'art. 118 bis disp. Att. cpp in materia di coordinamento delle indagini da parte del Procuratore Generale. L'intervista veniva rilasciata

a) pochi giorni dopo l'esecuzione di ordinanze di applicazione di misure coercitive nei confronti di molti indagati, nell'ambito di una indagine di criminalità organizzata di stampo mafioso coordinata dalla procura destinataria delle critiche,

b) manifestando critiche che riguardavano anche la consistenza/valenza degli indizi raccolti a carico delle persone indagate e sottoposte a misure cautelari nel corso di varie indagini coordinate dalla medesima procura

Il caso ha inteso sollecitare una riflessione sul temperamento tra

a) libertà di manifestazione del pensiero da parte del magistrato,

b) modalità di rivendicazione dell'esercizio delle prerogative così come previste dall'art. 118 disp. att. c.p.p. da parte del Procuratore Generali a fronte

- dei doveri del dirigente dell'ufficio (ricadenti quindi in ambito distrettuale sul Procuratore Generale) quale garante dell'indipendenza dei magistrati, assicurando trasparenza ed equanimità nella gestione dell'ufficio e respingendo ogni interferenza esterna, nonché destinatario dell'obbligo di attivarsi per essere a tempestiva conoscenza di ciò che si verifica nell'ambito dell'ufficio, in modo da assumerne la responsabilità e spiegarne le ragioni,

- dei doveri di correttezza del magistrato e

- di quanto prescritto dall'art. 6 del codice etico quanto ai criteri di equilibrio, dignità e misura che incombono sui magistrati nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa (attese le ricadute di tali esternazioni sulla reputazione di un ufficio giudiziario ed il rischio che queste possano delegittimarne l'attività), tenuti presenti gli orientamenti in materia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la cui giurisprudenza riconosce che i magistrati sono tenuti ad un uso moderato ("avec retenue") della loro libertà di espressione quando l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario possano essere messi in causa. La divulgazione di certe informazioni, anche se esatte, deve avvenire con moderazione e discrezione.

## **5. Conclusioni**

L'obiettivo perseguito attraverso la presentazione dei singoli casi e la relativa discussione non è stato tanto il raggiungimento di una soluzione ai vari interrogativi connessi a ciascuna vicenda, né l'espressione di pareri estemporanei legati ai vari casi selezionati, quanto piuttosto lo stimolo ad un confronto aperto tra le sensibilità dei partecipanti perché ognuno di questi (incluso, nel mio caso, il coordinatore) potesse interrogarsi (anche sul proprio vissuto professionale), confrontarsi e verificare se ed in che misura i principi etico deontologici siano entrati nella quotidianità e siano stati recepiti. La principale conclusione che si è cercato di raggiungere e condividere riguarda

il convincimento che solo dalla autentica e quotidiana adesione a quei principi dipendono la credibilità della funzione giudiziaria e del sistema di autogoverno e verosimilmente la sopravvivenza dello stesso.